

Legge Regionale UMBRIA 12 luglio 2013, n. 13

Testo unico in materia di turismo.

TITOLO II

Strutture ricettive

Articolo 15 *Attività ricettiva.*

1. Si intende per attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui al presente testo unico.
2. Le strutture ricettive sono suddivise in:
 - a) esercizi alberghieri;
 - b) esercizi extralberghieri;
 - c) esercizi all'aria aperta;
 - d) residenze d'epoca.
3. Sono ricomprese tra le attività ricettive le altre forme di ricettività disciplinate al Capo V.

Capo II

Strutture ricettive extralberghiere

Articolo 23 *Esercizi extralberghieri.*

1. Sono esercizi extralberghieri:
 - a) le *country house* - residenze di campagna;
 - b) le case e appartamenti per vacanze;
 - c) le case per ferie;
 - d) le case religiose di ospitalità;
 - e) i centri soggiorno studi;
 - f) gli ostelli per la gioventù;
 - g) i *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi;
 - h) i rifugi escursionistici.

Articolo 24 *Country house - residenze di campagna.*

1. Le *country house* - residenze di campagna sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le *country house* sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto

della normativa vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

2. Nelle *country house* è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

Articolo 25 *Case e appartamenti per vacanze.*

1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizzata e continuativa. Sono costituiti da almeno tre unità abitative poste nello stesso stabile o in stabili diversi siti nelle immediate vicinanze e facenti parte di area territorialmente omogenea. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi ed è composta da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma.

2. Le case e appartamenti per vacanze non sono dotati di servizio di ristorazione.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

Articolo 26 *Case per ferie.*

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.

Articolo 27 *Case religiose di ospitalità.*

1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono, a

pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.

2. L'orario di chiusura al pubblico delle case religiose di ospitalità è fissato, di norma, alle ore ventuno nella stagione autunno-invernale e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.

3. Ai fini del presente testo unico sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla [*legge 20 maggio 1985, n. 222*](#) (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

4. Alle case di convivenza religiosa non si applica la definizione di cui al comma 1.

Articolo 28 *Centri soggiorno studi.*

1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

Articolo 29 *Ostelli per la gioventù.*

1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.

2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

Articolo 30 *Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi.*

1. Sono *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.

2. Nei *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

3. Nei *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.

Articolo 31 *Rifugi escursionistici.*

1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.
2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.
3. I rifugi escursionistici garantiscono il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.

Articolo 32 *Classificazione.*

1. Gli esercizi extralberghieri di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 sono classificati ciascuno in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori di cui alle allegate tabelle B, C, D, E, F, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.
2. I centri soggiorno studi di cui all'articolo 28 sono classificati in un'unica categoria, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, edilizia e urbanistica e sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in strutture dotate dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a due stelle.

Capo IV

Residenze d'epoca

Articolo 38 *Residenze d'epoca.*

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.
2. I complessi di cui al comma 1 devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.
3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.
5. Le residenze d'epoca esercitate in forma imprenditoriale sono classificate in un'unica categoria, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla allegata tabella L e previo cambiamento di destinazione d'uso, ai sensi della normativa vigente.

6. L'accoglienza turistica nelle residenze d'epoca può essere esercita in forma non imprenditoriale quando è a carattere saltuario e senza la fornitura di servizi accessori. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.

7. L'esercizio dell'attività in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che può essere adibito in tutto o in parte a ricettività. È obbligatoria la presenza di una sala comune.

8. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.

9. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinata alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

Articolo 39 *Commissione per le residenze d'epoca.*

1. È istituita presso la competente struttura della Giunta regionale la Commissione per le residenze d'epoca composta da sei esperti nominati dalla Giunta regionale. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

2. La Commissione per le residenze d'epoca esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca previsti dall'articolo 38 commi 1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, che a corredo della Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d), vengono attestati dal titolare.

3. La Commissione per le residenze d'epoca, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto dei parametri di valutazione stabiliti dalla Commissione per la promozione della qualità di cui all'articolo 10.

4. La Commissione per le residenze d'epoca esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Unione speciale competente per territorio.

5. In caso di parere negativo da parte della Commissione per le residenze d'epoca sui requisiti di cui all'articolo 38, commi 1, 2 e 3, la classificazione non può essere confermata. L'Unione speciale competente, sulla base del verbale della Commissione stessa, può concedere un termine per la regolarizzazione, sospendendo nel frattempo l'attività.

6. Se la Commissione per le residenze d'epoca non esprime il parere nei termini di cui al comma 4, si applica il silenzio assenso, ai sensi della normativa vigente.

Capo V

Altre attività ricettive

Articolo 40 *Requisiti.*

1. Le attività ricettive di cui al presente capo conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

Articolo 41 *Esercizi di affittacamere.*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati, anche abitualmente, i quali utilizzano l'abitazione di residenza per fornire alloggio ed, eventualmente, servizi complementari. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.

2. È ricompreso nell'esercizio di affittacamere l'affitto anche abituale di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto.

3. L'esercizio dell'attività di affittacamere non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente, servizi complementari.

4. Gli esercizi di affittacamere di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M.

5. Il titolare dell'attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell'abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l'attività stessa è svolta.

6. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

Articolo 42 *Bed and breakfast.*

1. È definito *bed and breakfast* il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo anche saltuario all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.

2. L'attività di *bed and breakfast* può essere svolta in non più di tre camere e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera non può avere più di tre posti letto

complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.

3. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.

4. Gli esercizi di *bed and breakfast* sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M.

Capo VI

Norme comuni per le attività ricettive

Articolo 43 *Validità della classificazione.*

1. Il titolare della struttura ricettiva contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, di cui all'articolo 46 dichiara la classificazione spettante alla propria struttura in base ai requisiti previsti dalle tabelle allegate alla presente legge. La classificazione ha validità quinquennale a partire dal 1° gennaio 2011. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.

Articolo 44 *Apertura degli esercizi ricettivi.*

1. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente testo unico comunicano all'Unione speciale competente per territorio i periodi di apertura.

Articolo 45 *Denominazione.*

1. A ciascuna struttura ricettiva è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio comunale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.

2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per prima ha ottenuto la denominazione.

Articolo 46 *Esercizio dell'attività ricettiva.*

1. L'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva presenta all'Unione speciale competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE - di cui all'[articolo 40 della L.R. n. 8/2011](#) del Comune competente per territorio, la SCIA. L'interessato può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.

2. La SCIA, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà di cui all'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)):

- a) possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa vigente;
- b) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove previsto;
- c) classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;
- d) per le residenze d'epoca di cui all'articolo 38, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 38, commi 1, 2 e 3, oggetto del parere della Commissione delle residenze d'epoca di cui all'articolo 39;
- e) estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;
- f) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione per ognuna delle camere e/o unità abitative dei rispettivi posti letto, ubicazione e periodo di apertura.

3. Contestualmente alla SCIA, l'interessato, ai fini del rilascio dei cartellini dei prezzi di ciascuna unità abitativa, comunica le tariffe da applicare.

4. L'Unione speciale effettua i controlli, su tutte le strutture ricettive, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA. Per le residenze d'epoca, ha, altresì, l'obbligo di richiedere il parere alla Commissione delle residenze d'epoca di cui all'articolo 39.

5. L'Unione speciale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 4, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dall'Unione speciale stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. È fatto, comunque, salvo il potere dell'Unione speciale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli [articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990](#).

6. Qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dal presente testo unico, l'Unione speciale consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività è sospesa; nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, l'Unione speciale assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente, o assume determinazioni ai sensi del comma 5.

7. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata all'Unione speciale competente entro quindici giorni.

8. Il titolare, in caso di variazioni strutturali o dei servizi che comportano un mutamento della classificazione, ne dà comunicazione all'Unione speciale entro quindici giorni, dichiarando la nuova classificazione; l'Unione speciale ha l'obbligo di effettuare i relativi controlli entro sessanta giorni dalla comunicazione.

9. In caso di subentro nella titolarità dell'attività ricettiva, il subentrante presenta la SCIA dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

Articolo 47 *Obblighi del titolare dell'attività ricettiva.*

1. L'ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'adempimento da parte del titolare dell'attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

2. Gli esercizi ricettivi hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto alla propria tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.

3. Entro il 1° ottobre di ogni anno il titolare dell'attività ricettiva presenta all'Unione speciale, anche mediante apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il titolare, entro il 1° marzo, può presentare all'Unione speciale l'aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1° giugno.

4. La mancata comunicazione annuale dei prezzi comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 52, comma 11.

5. Il titolare dell'attività ricettiva, oltre la SCIA di cui all'articolo 46, espone, in conformità ai dati contenuti nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3:

a) la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all'esercizio delle attività;

b) i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa.

6. Il titolare delle attività ricettive, registra giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione o su specifico modello cartaceo ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia di rilevazione del "Movimento dei Clienti nelle strutture ricettive" in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica o la consegna dei modelli cartacei dei dati di cui al presente articolo, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

7. La Giunta regionale determina, sulla base della normativa statale in materia, i dati obbligatori da inserire nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 e adotta apposito modello.

8. Il titolare dell'attività ricettiva, comunica annualmente all'Unione speciale il rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 46, comma 2, lettera e).

Articolo 48 *Chiusura temporanea e cessazione dell'attività.*

1. I titolari delle attività ricettive di cui al presente titolo, comunicano all'Unione speciale la chiusura temporanea e la cessazione dell'attività.

Articolo 49 *Reclamo.*

1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto all'Unione speciale.

2. L'Unione speciale comunica all'interessato l'esito dell'accertamento conseguente al reclamo di cui al comma 1.

3. L'Unione speciale comunica alla Commissione per la promozione della qualità i reclami presentati e l'esito degli accertamenti sugli stessi.

Articolo 50 *Superfici, altezze, volumi.*

1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale hanno le dimensioni minime fissate alle allegate tabelle N e O.

2. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l'utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell'[articolo 22, comma 1 del Reg. reg. 3 novembre 2008, n. 9](#) (Disciplina di attuazione dell'[art. 12, comma 1, lettere a\) e d-bis\) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1](#) (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle N e O, nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alle misure previste negli edifici esistenti.

3. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell'immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.

Articolo 51 *Piscine natatorie.*

1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente testo unico si applica la normativa regionale vigente in materia.

Articolo 52 *Sanzioni amministrative.*

1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver effettuato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque dichiara in sede di SCIA requisiti della struttura o servizi inesistenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
3. Chiunque non dichiara la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Chiunque interrompe temporaneamente l'attività, senza averne data preventiva comunicazione al Comune competente, salvo casi di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
5. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
6. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
7. Chiunque non espone i dati dichiarati nella SCIA o espone dati non veritieri è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
8. Chiunque non espone o espone in modo non perfettamente visibile la SCIA, le tabelle o i cartellini dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
9. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva e/o una denominazione diversa da quella dichiarata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia ricettiva dichiarata è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
10. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori previsti per la tipologia ricettiva o per la classificazione attribuita è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
11. Chiunque non effettua la comunicazione annuale dei prezzi entro il termine di cui all'articolo 47, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

12. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione o la consegna mensile di cui all'articolo 47, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

13. Chiunque non comunica annualmente all'Unione speciale il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 46, comma 2, lettera e) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

14. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti, denunciati o comunque pubblicizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

15. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte dell'Unione speciale è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

16. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione speciale cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

Allegato Tabella B

TABELLA B (Art. 32)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE COUNTRY-HOUSES

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura
3. Un locale bagno completo dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni sei posti-letto non serviti da bagno privato
4. Chiamata di allarme in ogni bagno
5. Accessori dei bagni: riserva di carta, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici
6. Riscaldamento in tutto l'esercizio
7. Sistemazione delle unità abitative: letto, una sedia per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
8. Una linea telefonica esterna ad uso comune
9. Spazi comuni esterni all'esercizio fruibili dall'ospite in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno
10. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
11. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla [*legge 9 gennaio 1989 n. 13*](#) e al [*D.M. 14 giugno 1989, n. 236*](#) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
12. Servizio di ricevimento

13. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
14. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte la settimana a cura del gestore
15. Pulizia quotidiana delle camere
16. Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale apposito, a cura del gestore, caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali
17. Per gli appartamenti i requisiti minimi richiesti ai fini della classificazione sono quelli previsti alla Tabella C.

Allegato Tabella C

TABELLA C (Art. 32)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

1. Buono stato di manutenzione e conservazione dell'immobile
2. Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura composto da:
 - letto
 - comodino per letto con lampada
 - una sedia per letto
 - armadio
 - tavolo da pranzo con sedie - divano
 - cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
3. Bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa corrente
4. Chiamata di allarme in ogni bagno
5. Fornitura costante di energia elettrica
6. Riscaldamento in tutto l'esercizio
7. Linea telefonica esterna per uso comune
8. Cassetta medica di pronto soccorso
9. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
10. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla [*legge 9 gennaio 1989 n. 13*](#) e al [*D.M. 14 giugno 1989, n. 236*](#) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
11. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana a cura del gestore
12. Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana
13. Servizio di ricevimento
14. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno

Allegato Tabella D

TABELLA D ([Art. 32](#))

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CASE PER FERIE E DELLE CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ

Le case per ferie e le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali ed in particolare devono avere:

1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione di tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati
2. arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera
3. locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più
4. idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti
5. cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria
6. servizio telefonico ad uso comune e servizio citofonico interno
7. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla [legge 9 gennaio 1989 n. 13](#) e al [D.M. 14 giugno 1989, n. 236](#) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

Allegato Tabella E

TABELLA E (Art. 32)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTÙ E DEI KINDERHEIMER

Gli Ostelli per la gioventù ed i kinderheimer devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali ed in particolare devono avere:

1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione del rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati
2. Arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per ogni camera
3. Locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo
4. Idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti
5. Cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria
6. Servizio telefonico ad uso comune
7. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla [legge 9 gennaio 1989 n. 13](#) e al [D.M. 14 giugno 1989, n. 236](#) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
9. Pulizia delle camere a cura del gestore
10. Servizio di ricevimento
11. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
12. Fornitura biancheria da letto e da bagno

Allegato Tabella F

TABELLA F (Art. 32)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI

1. Servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune
2. Spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande
3. Spazio attrezzato per il pernottamento
4. Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito
5. Cassetta di pronto soccorso
6. Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, di

apparecchiatura di radio - telefono o similare

Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui sopra dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari.

I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti per gli ostelli della gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande.

Allegato Tabella M

TABELLA M (Artt. 41 - 42)

1) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (CAMERE MOBILIATE) E DI BED AND BREAKFAST

I locali destinati all'esercizio di affittacamere e bed and breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione ed in particolare devono avere:

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento funzionale composto da:
 - letto per persona
 - comodino per letto con lampada
 - tavolo
 - sedia per letto
 - armadio
 - cestino rifiuti
3. Bagno completo ogni tre camere con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente (per affittacamere)
4. Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici
5. Riscaldamento
6. Fornitura costante di energia elettrica

Per gli esercizi di bed and breakfast è obbligatorio il servizio della prima colazione a cura del gestore

2) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (APPARTAMENTI MOBILIATI)

I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione ed in particolare devono avere:

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento funzionale composto da:
 - letto per persona
 - comodino per letto con lampada
 - tavolo
 - sedia per letto

- armadio
 - tavolo da pranzo con sedie
 - divano
 - cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
3. Bagno completo per ogni unità abitativa con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente
 4. Chiamata di allarme in ogni bagno
 5. Fornitura costante di energia elettrica
 6. Riscaldamento